



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

DG PIUE

Prot. Uscita del 26/06/2017

Numero: **0003514**

Classifica:



CIRCOLARE

Alle Regioni e Province Autonome
Loro Sedi

Alle Organizzazioni Professionali
Loro Sedi

Ai Consorzi di Tutela dei Prosciutti
DOP e IGP
Loro Sedi

Alle Organizzazioni di Produttori
e loro Associazioni
Loro Sedi

Alle Organizzazioni di rappresentanza
delle cooperative
Loro Sedi

Oggetto: Linee guida per la consultazione degli allevatori di suini nell'ambito dei Piani per la regolazione dell'offerta dei prosciutti DOP o IGP articolo 172 del regolamento UE n. 1308/2013.

1. INTRODUZIONE

L'articolo 172 del regolamento UE n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevede che, a seguito di una richiesta di un'organizzazione di produttori, di un'organizzazione interprofessionale o di un gruppo di operatori riconosciuti ai sensi del medesimo regolamento (soggetto legittimato), gli Stati membri possano stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

L'adozione di tali norme è soggetta all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate della zona geografica coinvolta, concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona medesima, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

La procedura è normata, a livello nazionale, dal decreto 4 gennaio 2016, n 35, che, considerato il panorama produttivo estremamente frammentato come è quello della realtà italiana, ha previsto la semplice consultazione dei suinicoltori della zona geografica interessata dal piano di regolazione dell'offerta, in seguito denominato Piano.

Con il presente documento vengono definite le linee guida da seguire per l'espletamento della procedura di consultazione summenzionata.

2. PRINCIPI DELLA CONSULTAZIONE

Al fine della consultazione degli allevatori di suini interessati dall'imposizione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, a tutela di tutti gli attori coinvolti e a garanzia dell'applicabilità delle norme vincolanti, è necessario che la consultazione sia effettuata secondo procedure che assicurino omogeneità di applicazione e trasparenza.

La consultazione viene effettuata cercando di coinvolgere il maggior numero di soggetti possibile e tenendo conto della necessaria celerità di conclusione della procedura, in considerazione della complessità dell'intero iter di approvazione del Piano.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Considerata la frammentazione del settore allevatorio, la consultazione dei suinicoltori della zona geografica interessata viene espletata attraverso almeno due riunioni (all'inizio ed alla fine della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

fase di consultazione) tra il soggetto legittimato e le organizzazioni professionali a livello nazionale. Le organizzazioni professionali fungono da tramite tra il soggetto legittimato e i suinicoltori e procedono alla consultazione anche interfacciandosi direttamente con organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché con le cooperative agricole.

Ai fini della divulgazione del piano viene coinvolta la Regione interessata, così come definita dal decreto MIPAAF 4 gennaio 2016 n. 35.

Sono altresì coinvolte, nella fase iniziale della consultazione, le organizzazioni di produttori e loro associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative ai fini della divulgazione del piano.

4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E RELATIVA PUBBLICITA'

Il Piano predisposto dovrà essere approvato, prima che inizi la fase di consultazione, almeno dal Consiglio di amministrazione del soggetto legittimato; lo stesso Piano deve essere predisposto con ragionevole anticipo rispetto alla prevista entrata in vigore, in modo che possano essere espletate in tempi utili tutte le fasi amministrative preliminari, necessarie per l'adozione del decreto ministeriale di approvazione, ivi compresa la prescritta consultazione dei suinicoltori.

Oltre a rispondere ai requisiti previsti all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Piano deve indicare chiaramente gli strumenti di regolazione dell'offerta che saranno applicati (es. contribuzione differenziata rispetto a riferimenti produttivi o alla situazione di magazzino), le modalità di attribuzione dei riferimenti produttivi, le strategie e, in via indicativa, gli obiettivi produttivi.

Entro 15 giorni dall'approvazione del Piano da parte dei propri organi amministrativi, il soggetto legittimato ne dà adeguata pubblicità per mezzo della pubblicazione sul proprio sito web e comunicandolo alla Regione interessata (come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 35, del 4 gennaio 2016), che provvede a pubblicarlo sui propri siti istituzionali. Entro lo stesso termine, il soggetto legittimato invia il Piano



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

alle organizzazioni professionali, alle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative e alle organizzazioni di produttori e loro associazioni, affinché ne prendano preventiva visione.

L'avvio della consultazione avviene entro 30 giorni dall'approvazione del Piano da parte degli organi amministrativi del soggetto legittimato, per mezzo di un incontro tra il soggetto legittimato e le organizzazioni professionali, nel corso del quale viene illustrato il Piano. Dell'incontro viene redatto puntuale resoconto scritto.

Nei successivi 30 giorni le organizzazioni professionali assicurano la massima diffusione del Piano in modo tale che suinicoltori coinvolti siano informati dei contenuti dello stesso.

Per consentire la massima informazione dei suinicoltori in merito al Piano, da parte delle organizzazioni professionali vengono utilizzati tutti gli strumenti di comunicazione da esse ritenuti idonei.

I suinicoltori che non aderiscono ad alcuna organizzazione possono formulare eventuali commenti e trasmetterli direttamente via e-mail al soggetto legittimato.

Le organizzazioni professionali predispongono un documento contenente le procedure seguite e gli esiti delle loro consultazioni e lo inviano al soggetto legittimato entro 45 giorni dalla data della pubblicazione del Piano sul sito web di quest'ultimo.

Allo scadere del termine per l'espletamento della consultazione, il soggetto legittimato convoca un ulteriore incontro con le organizzazioni professionali, per discuterne gli esiti dando anche conto della propria valutazione sulle osservazioni e suggerimenti ricevuti.

L'esito delle consultazioni viene infine trasmesso dal soggetto legittimato alla Regione interessata per l'istruttoria preliminare prescritta all'articolo 6 del decreto 4 gennaio 2016, n. 35, unitamente al Piano e alla relativa documentazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi